FACOLTA' DI RINNOVO DEI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% CON SCADENZA 1° APRILE 1959 E COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AL GRADUALE ACQUISTO SUL MERCATO DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI

Art. 5

I buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi gia' effettuati, purche' non prescritti. Il sorteggio dei premi relativi all'ultima scadenza, del 1959 avra' luogo anticipatamente il giorno che sara' stabilito dal Ministro per il tesoro. E' data facolta' all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Facolta' di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali
Estremi	Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/facolta-di-rinnovo-dei-buoni-del-tesoro-novennali-5-con-scadenza-1/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it